



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 20 – 15 febbraio 2017

INDICE:

1. **Novità legislative.**
2. **Decisioni della Corte Costituzionale.**
3. **Sezioni Unite.**
4. **Sezioni Semplici:**
 - A. **Diritto penale - parte generale.**
 - B. **Diritto penale – parte speciale.**
 - C. **Leggi speciali.**
 - D. **Diritto processuale.**
 - E. **Esecuzione penale e sorveglianza.**
 - F. **Misure di prevenzione.**
 - G. **Responsabilità da reato degli enti.**
5. **Novità editoriali.**
6. **Incontri di studio e convegni.**



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 20 – 15 febbraio 2017

1. **Novità legislative.**
2. **Decisioni della Corte Costituzionale.**

C. Cost. sentenza 5 ottobre 2016 (dep. 9 febbraio 2017) nr. 31, Pres. Grossi, Rel Criscuolo.

Processo penale – Notificazioni – Elezione di domicilio presso il difensore di ufficio – Mancata previsione della notifica personale all'imputato dell'atto introduttivo del giudizio penale – Inammissibilità.

La Corte dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 161 e 163 del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 21, 24, 111 e 117 della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 14 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici adottato a New York il 16 dicembre 1966, entrato in vigore il 23 marzo 1976, ratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881, e all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848 dal giudice del Tribunale ordinario di Asti, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Il Giudice monocratico di Asti dubita della legittimità costituzionale della disciplina di cui agli artt. 161 e 163 del codice di rito, laddove prevede che qualora il soggetto sottoposto ad indagini elegga domicilio presso il difensore di ufficio nominato contestualmente, la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio avvenga unicamente presso lo studio del legale nominato ex art. 97 I comma c.p.p. (come formalmente disposto dalla normativa richiamata) e non personalmente al soggetto interessato.

Questione che si verifica frequentemente (e che presuppone la sostanziale ignoranza – da parte degli imputati – dell'esistenza di un processo a carico) ma che la Corte dichiara inammissibile - a causa della insufficiente descrizione della fattispecie sottoposta a giudizio e stante l'errata individuazione delle



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 20 – 15 febbraio 2017

norme di riferimento, posto che vengono impugnati espressamente gli artt. 161 e 163 c.p.p. con argomentazioni che però riguardano esclusivamente l'art. 420 – bis, comma 2 c.p.p. -, richiamando al contempo la giurisprudenza della Corte di Strasburgo che ha escluso “l'assoluta necessità che la notifica dell'atto di accusa sia effettuata personalmente all'imputato” e ribadendo l'inammissibilità della richiesta di una pronunzia “additiva” così come formulata.

3. Sezioni Unite.

[S.U. Sent. n. 6903 del 27 maggio 2016 \(dep. 14 febbraio 2017\), Pres. Canzio, Est. Cammino, P.G. \(concl. conf.\)](#)

Cassazione – Cognizione della Corte di Cassazione – Condanna relativa a più reati ascritti allo stesso imputato - Inammissibilità del ricorso per alcuni reati - Rilevabilità per questi reati della prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata - Esclusione - Ragioni.

(Art. 157 c.p.; artt. 129 e 606 comma 3, 620, comma 1, lett. a) c.p.p.).

Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno affermato che, in caso di ricorso cumulativo avverso una sentenza di condanna relativa a più reati ascritti allo stesso imputato, per i quali sia intervenuta la prescrizione dopo la sentenza di appello, attesa l'autonomia dei rapporti processuali inerenti ai singoli capi di imputazione, l'accoglimento di motivi afferenti un capo non consente di dichiarare la prescrizione anche per i distinti ed autonomi capi di imputazione i cui pertinenti motivi di ricorso siano invece giudicati inammissibili.

L'Ordinanza di rimessione n. 7730, emessa dalla Sez. VI Pen. il 12 febbraio 2016 (dep. 25 febbraio 2016), Pres. Ippolito, Rel. Citterio, Imp. Aiello, è stata pubblicata nella Newsletter n. 2, mentre l'informazione provvisoria della decisione delle Sezioni Unite Penali è stata pubblicata nella newsletter n. 6.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 20 – 15 febbraio 2017

[S.U. Sent. n. 6296 del 24 novembre 2016 \(dep. 10 febbraio 2017\), Pres. Canzio, Est. Bonito, P.G. \(concl. conf.\)](#)

Esecuzione - Riconoscimento della continuazione - Reati satelliti già giudicati - Aumento di pena maggiore rispetto a quello stabilito dal giudice della cognizione - Esclusione.

(Art. 81 c.p.; artt. 597, comma 3 e 671 c.p.p.; artt. 187 e 188 disp. att. e trans. c.p.p.).

Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno affermato che il giudice dell'esecuzione, in sede di applicazione della disciplina del reato continuato non può quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna.

L'Ordinanza di rimessione n. 34205 emessa dalla Sez. I Pen., il 22 giugno 2016 (dep. 3 agosto 2016) Pres. Vecchio, Est. Minchella, è stata già pubblicata nella Newsletter n.12, mentre l'informazione provvisoria della pronuncia delle Sezioni Unite è stata pubblicata nella Newsletter n. 16.

QUESTIONI PENDENTI

[Sez. V Pen., Ordinanza di rimessione n. 652 del 19 dicembre 2016 \(dep. 9 gennaio 2017\), Pres. Vessichelli, Est. Miccoli](#)

Reati contro il patrimonio - Furto in abitazione - Nozione di privata dimora - Luogo di lavoro - Limiti estensione.

(Artt. 614, 624-*bis* e 628, comma 3-*bis* c.p.; artt. 14 e 15 Cost.)

La Sezione Quinta Penale della Suprema Corte di Cassazione ha devoluto alle Sezioni Unite il seguente quesito di diritto:



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 20 – 15 febbraio 2017

“Se e a quali condizioni, ai fini della configurabilità del delitto previsto dall’art. 624-bis cod. pen., i luoghi di lavoro possano rientrare nella nozione di privata dimora”.

Udienza del: 23/03/2017

Relatore: S. Amoresano

4. Sezioni semplici.

A. Diritto penale – parte generale.

[Sez. II, sent. 27 ottobre 2016-10 febbraio 2017, n. 6303, Pres. Fumu, Rel. Tutinelli.](#)

Concorso di persone nel reato - Circostanze attenuanti - Minima importanza dell’opera prestata - Condizioni di applicabilità - Sussistenza delle circostanze aggravanti di cui all’art. 112 c.p. - Inapplicabilità dell’attenuante - Ipotesi in tema di rapina commessa da più persone riunite.

In tema di concorso di persone nel reato, la disposizione del secondo comma dell’art. 114 c.p., secondo cui l’attenuante della minima partecipazione al fatto pluripersonale non si applica quando ricorra una delle circostanze aggravanti delineate all’art. 112 stesso codice, e, dunque, quando il numero dei concorrenti sia pari o superiore a cinque, si riferisce anche ai casi nei quali il numero delle persone concorrenti nel reato sia posto a base di un aggravamento della pena in forza di disposizioni specificamente riguardanti il reato stesso e quindi anche con riferimento alla previsione posta al n. 1) del comma terzo dell’art. 628, secondo cui la pena è aumentata quando il fatto sia commesso da più persone riunite.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 20 – 15 febbraio 2017

[Sez. I, sent. 16 febbraio 2016-1 febbraio 2017, n. 4889, Pres. Siotto, Rel. Tardio.](#)

Concorso di persone nel reato - Reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti - Condizioni di applicabilità.

L'applicabilità della fattispecie descritta dall'art. 116 c.p. – la cui componente psichica si colloca in un'area compresa tra la mancata previsione di uno sviluppo in effetti imprevedibile (situazione nella quale la responsabilità resta esclusa) e l'intervenuta rappresentazione dell'eventualità che il diverso evento possa verificarsi, anche in termini di mera possibilità o scarsa probabilità (situazione nella quale si realizza un'ordinaria fattispecie concorsuale su base dolosa) – soggiace a due limiti negativi: che l'evento diverso non sia stato previsto come certo o come altamente probabile, e quindi voluto neanche sotto il profilo del dolo alternativo o eventuale, perché in tal caso sussisterebbe la tipica responsabilità concorsuale ai sensi dell'art. 110 c.p., e che l'evento più grave concretamente realizzato non sia conseguenza di fattori accidentali e imprevedibili, che abbiano spezzato l'ordinaria coerenza dello svolgersi dei fatti umani.

[Sez. III sent. 14 luglio 2016 – 2 febbraio 2017 n. 4911, Pres. Fiale, Rel. Grillo.](#)

Prescrizione – Atti interruttivi – Rilevanza atto nullo.

Ai fini interruttivi del corso della prescrizione assume rilevanza specifica anche l'atto nullo in quanto unicamente denotante l'esistenza della volontà punitiva da parte dello Stato

B. Diritto penale - parte speciale.

C.

[Sez. V sent. 14 novembre 2016 – 1 febbraio 2017 n. 4873, Pres. Bruno, Rel. Scordamaglia.](#)

Diffamazione – Diffusione tramite Facebook – Circostanza aggravante – Qualificazione.

La diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l'uso di una bacheca "Facebook" integra un'ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595 comma III c.p., poiché questa modalità di



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 20 – 15 febbraio 2017

comunicazione di un contenuto suscettibile di arrecare discredito alla reputazione altrui ha potenzialmente la capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone, tuttavia, proprio le particolari dinamiche di diffusione del messaggio screditante, in una con la loro finalizzazione alla socializzazione, sono tali da suggerire l'inclusione della pubblicazione del messaggio diffamatorio sulla bacheca "Facebook" nella tipologia di "qualsiasi altro mezzo di pubblicità" che, ai fini della tipizzazione della circostanza aggravante di cui all'art. 595 comma III c.p. il codificatore ha giustapposto a quella "del mezzo della stampa".

[Sez. I, sent. 16 novembre 2016-1 febbraio 2017, n. 4909, Pres. Bonito, Rel. Rocchi.](#)

Omicidio volontario - Ipotesi tentata - Scarsa entità delle lesioni provocate alla vittima - Circostanza idonea ad escludere l'intenzione omicida - Esclusione - Fattispecie.

In tema di tentato omicidio, la scarsa entità (o anche l'inesistenza) delle lesioni provocate alla persona offesa non sono circostanze idonee ad escludere di per sé l'intenzione omicida, in quanto possono essere rapportabili anche a fattori indipendenti dalla volontà dell'agente, come un imprevisto movimento della vittima, un errato calcolo della distanza o una mira non precisa (*Fattispecie in cui la Corte ha condiviso la qualificazione di tentato omicidio attribuita alla condotta, consistita nell'investimento di una persona con un'autovettura in corsa, pur avendo la vittima riportato lesioni lievi*).

[Sez. II, sent. 7-10 febbraio 2017, n. 6313, Pres. Fiandanese, Rel. Pardo.](#)

Estorsione - Criterio distintivo tra truffa ed estorsione - Atteggiamento dell'agente ed incidenza sulla volontà del soggetto passivo - Rilevanza - Fattispecie.

Il criterio distintivo tra il reato di truffa e quello di estorsione, quando il fatto è connotato dalla minaccia di un male, va ravvisato essenzialmente nel diverso modo di atteggiarsi della condotta lesiva e della sua incidenza nella sfera soggettiva della vittima: ricorre la prima ipotesi delittuosa e cioè la truffa, se il male viene ventilato come possibile ed eventuale e comunque non proveniente direttamente o



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 20 – 15 febbraio 2017

indirettamente da chi lo prospetta, in modo che la persona offesa non è coartata, ma si determina alla prestazione, costituente l'ingiusto profitto dell'agente, perché tratta in errore dalla esposizione di un pericolo inesistente; mentre si configura, invece, l'estorsione se il male viene indicato come certo e realizzabile ad opera del reo o di altri, poiché in tal caso la persona offesa è posta nella ineluttabile alternativa di far conseguire all'agente il preteso profitto o di subire il male minacciato (*Nella specie la Corte ha reputato immune da censure la ritenuta sussistenza di una condotta estorsiva in capo all'agente che aveva rappresentato alla vittima la necessità di versare la somma di denaro per ottenere la restituzione del bene precedentemente alla stessa trafugato. La S.C. ha osservato, infatti, che la p.o. era stata coartata nella propria libera sfera personale ed obbligata ad effettuare il versamento non dovuto proprio per ottenere la restituzione dell'oggetto senza che i due correi avessero falsamente rappresentato circostanze di fatto attraverso artifici e raggiri*).

Sez. I, sent. 16 novembre 2016-1 febbraio 2017, n. 4901, Pres. Bonito, Rel. Rocchi.

Misure di sicurezza - In genere - Applicazione della misura di sicurezza prevista dall'art. 417 c.p. - Accertamento della pericolosità attuale del soggetto ai sensi dell'art. 203 c.p. - Necessità.

Nel caso di condanna per associazione di tipo mafioso, ai fini dell'applicazione della misura di sicurezza prevista dall'art. 417 c.p., l'accertamento in concreto della pericolosità attuale del soggetto ai sensi dell'art. 203 c.p., pur non necessario al momento della pronuncia della sentenza di condanna, dovrà essere in ogni caso svolto dal magistrato di sorveglianza, alla luce degli elementi di cui all'art. 133 c.p. e del comportamento del condannato durante e dopo l'espiazione della pena.

Sez. II, sent. 10 gennaio-10 febbraio 2017, n. 6305, Pres. Fiandanese, Rel. Di Pisa.

Ricettazione - Reato presupposto - Appropriazione di cose smarrite - Depenalizzazione ad opera del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 - Rilevanza penale del fatto - Permane - Ragioni.

La ricettazione di bene proveniente dal reato presupposto di cui all'art. 647 c.p. conserva rilevanza penale anche dopo la depenalizzazione, ad opera del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, del reato di



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 20 – 15 febbraio 2017

appropriazione di cosa smarrita, atteso che nella ricettazione la provenienza da delitto dell'oggetto materiale del reato è elemento definito da norma esterna alla fattispecie incriminatrice, per cui l'eventuale abrogazione di tale norma non assume rilievo ai sensi dell'art. 2 c.p., dovendo la rilevanza penale del fatto essere valutata con esclusivo riferimento al momento in cui ha avuto luogo la condotta tipica di ricezione della cosa.

[Sez. V sent. 23 gennaio 2017 – 8 febbraio 2017 n. 5781, Pres. Palla, Rel. Caputo.](#)

Sostituzione di persona - Natura sussidiaria del reato – Rapporti con la fattispecie di cui all'art. 495 c.p.

Il delitto di sostituzione di persona ha natura sussidiaria e trova applicazione solo se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, sicché, allorquando l'induzione in errore – al fine di vantaggio o di danno – è commessa mediante l'attribuzione di un falso nome, in una dichiarazione resa ad un pubblico ufficiale in un atto pubblico ovvero all'autorità giudiziaria, è configurabile soltanto il più grave reato previsto dall'art. 495 c.p., restando assorbito quello di sostituzione di persona.

[Sez. V sent. 20 settembre 2016 – 16 gennaio 2017 n. 1786, Pres. Savani, Rel. Lignola.](#)

Violenza privata – Oggetto di tutela – Elemento materiale.

L'obiettività giuridica del delitto di violenza privata consiste nella tutela della libertà individuale come libertà di autodeterminazione e di azione: perché attinga la soglia del penalmente rilevante, però, la violenza o minaccia deve determinare una perdita o riduzione sensibile, da parte del soggetto passivo, delle capacità di determinarsi ed agire secondo la propria volontà.

Non ogni forma di violenza o minaccia, quindi, riconduce alla fattispecie dell'art. 610 c.p. ma solo quella idonea – in base alle circostanze concrete – a limitare la libertà del movimento della vittima o a influenzare significativamente il processo di formazione della volontà, incidendo su interessi sensibili del coartato.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 20 – 15 febbraio 2017

D. Leggi speciali.

[Sez. III sent. 14 luglio 2016 – 2 febbraio 2017 n. 4911, Pres. Fiale, Rel. Grillo.](#)

Edilizia – Responsabilità del dirigente comunale – Sussistenza.

In materia edilizia risponde del reato di cui all'art. 20 della L. 47/85 (oggi art. 44 del D.P.R. 380/01) il dirigente dell'area tecnica comunale che abbia rilasciato una concessione edilizia illegittima, in quanto questi, proprio perché incaricato in ragione del proprio ufficio del rilascio di quello specifico atto, è titolare in via diretta e immediata della relativa posizione di garanzia che trova fondamento nell'art. 40 cpv. c.p.

[Sez. V sent. 17 gennaio 2017 – 2 febbraio 2017 n. 4997, Pres. Palla, Rel. Mazzitelli.](#)

Reati fallimentari – Bancarotta fraudolenta documentale – Dolo.

In tema di bancarotta fraudolenta documentale per la configurazione delle ipotesi di sottrazione, distruzione o falsificazione di libri e scritture contabili previste dall'art. 216, primo comma n. 2 prima parte L. Fall. è necessario il dolo specifico, consistente nello scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, nel tenere i libri e le altre scritture contabili in modo da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento di affari.

E. Diritto processuale.

[Sez. II, sent. 10 gennaio-10 febbraio 2017, n. 6305, Pres. Fiandanese, Rel. Di Pisa.](#)



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 20 – 15 febbraio 2017

Atti processuali - Riproduzione fonografica e audiovisiva - Tardivo deposito della trascrizione delle fonoregistrazioni effettuate nel corso del dibattimento - Causa di nullità o di altra sanzione processuale - Esclusione - Fattispecie.

Non è causa di nullità o di altra sanzione processuale il tardivo deposito della trascrizione delle fonoregistrazioni effettuate nel corso del dibattimento (*Nella specie, il deposito delle trascrizioni delle fonoregistrazioni dell'attività dibattimentale svoltasi nel giudizio di primo grado era avvenuto due giorni dopo la pronunzia della condanna*).

[Sez. I, sent. 2 dicembre 2016-1 febbraio 2017, n. 4892, Pres. Mazzei, Rel. Aprile.](#)

Chiamata in correità – Valutazione prova - Plurime dichiarazioni accusatorie - Accertamento di attendibilità - Principio della cosiddetta "frazionabilità" della valutazione - Condizioni.

In tema di valutazione probatoria della chiamata di correo, l'esclusione di attendibilità per una parte del racconto non implica, per il principio della cosiddetta "frazionabilità" della valutazione, un giudizio di inattendibilità con riferimento a quelle altre parti che reggono alla verifica del riscontro oggettivo esterno, sempre che, però, non sussista un'interferenza fattuale e logica tra la parte del narrato ritenuta falsa e le rimanenti parti e l'inattendibilità non sia talmente macroscopica, per accertato contrasto con altre sicure risultanze di prova, da compromettere la stessa credibilità del dichiarante.

[Sez. IV, sent. 13 gennaio 2017 – 13 febbraio 2017, n. 6654, Pres. Blaiotta, Rel. Micciché.](#)

Citazione diretta a giudizio – Casi – Ipotesi prevista dall'art. 624 *bis* c.p. – Mancato richiamo nell'art. 550 c.p.p. – Irrilevanza - Ragioni.

E' abnorme il provvedimento con cui il Tribunale, riqualificato giuridicamente il fatto originariamente contestato sotto gli artt. 624 e 625, n. 4 c.p. nel delitto di cui all'art. 624 *bis* c.p., abbia dichiarato la nullità del decreto di citazione diretta a giudizio e, perciò, disposto la restituzione degli atti al Pubblico Ministero, ritenendo che la nuova qualificazione imponesse di procedere con udienza preliminare e non



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 20 – 15 febbraio 2017

con citazione diretta a giudizio. Per i delitti di furto in abitazione e di furto con strappo, previsti nell'art. 624 bis c.p., introdotto dalla Legge n. 128 del 2001, si procede infatti con citazione diretta a giudizio, ai sensi dell'art. 550 c.p.p., in quanto la mancata inserzione - nell'ambito della disciplina processuale di cui all'art. 550 c.p.p. - della predetta ipotesi delittuosa deriva dalla sua introduzione successiva all'entrata in vigore del vigente codice di rito e, conseguentemente, dalla mancata previsione del necessario adeguamento normativo cui è possibile supplire in via interpretativa, considerato che il delitto di furto aggravato, ai sensi dell'art. 625 c.p. - contemplato dall'art. 550, comma secondo, lett. f), c.p.p. - e il delitto di furto in abitazione risultano puniti con la medesima pena detentiva della reclusione da uno a sei anni.

[Sez. III sent. 27 settembre 2016 n. 9 febbraio 2017 n. 6048, Pres. Carcano, Rel. Andronio.](#)

Dichiarazione di astensione – Provvedimento presidenziale – Impugnazione – Esclusione

Il decreto presidenziale che decide senza formalità sulla dichiarazione di astensione è sottratto ad ogni forma di impugnazione, sia per il principio di tassatività delle impugnazioni, sia per la natura meramente ordinatoria di atto di amministrazione e non di giurisdizione.

[Sez. III sent. 27 settembre 2016 – 9 febbraio 2017 n. 6044, Pres. Carcano, Rel. Andronio.](#)

Dibattimento – Genericità del fatto descritto nel capo di imputazione – Nullità del decreto di citazione – Obbligo di previa sollecitazione al PM – Insussistenza.

In caso di genericità o indeterminatezza del fatto descritto nel capo di imputazione, il giudice del dibattimento deve dichiarare la nullità del decreto che dispone il giudizio, ai sensi dell'art. 429, comma II c.p.p. (o del decreto di citazione a giudizio, ai sensi dell'art. 552, comma II c.p.p.), senza alcuna sollecitazione, rivolta al pubblico ministero, ad integrare o precisare la contestazione, non essendo estensibile alla fase dibattimentale il meccanismo correttivo che consente al giudice dell'udienza



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 20 – 15 febbraio 2017

preliminare di sollecitare il PM alle opportune precisazioni e integrazioni, indicandogli con ordinanza interlocutoria, gli elementi di fatto e le ragioni giuridiche alla base del rilevato difetto dell'imputazione

[Sez. V sent. 16 dicembre 2016 – 10 febbraio 2017 n. 6355, Pres. Settembre, Rel. Caputo.](#)

Difensore della parte civile – Conferimento dei poteri - Efficacia procura – Ricorso per Cassazione.

La presunzione di efficacia della procura speciale solo per un determinato grado del processo può essere superata da una volontà diversa espressa nell'atto: la manifestazione di tale volontà sussiste nel caso di richiamo globale "ad ogni grado del giudizio", mentre deve essere esclusa nel caso di procura contenente il semplice riferimento "ad ogni facoltà di legge", riferimento che, in assenza di ulteriori specificazioni, deve essere riportato al solo grado di giudizio in cui il conferimento è stato operato

[Sez. III sent. 14 luglio 2017 – 2 febbraio 2017 n. 4916, Pres. Fiale, Rel. Grillo.](#)

Giudizio di Cassazione – Riduzione dei termini – Obbligo di allegazione decreto presidenziale - Insussistenza.

In caso di riduzione dei termini ex art. 169 Disp. Att. cp.p. non vi è alcun onere di allegazione del detto provvedimento all'avviso di fissazione dell'udienza da notificarsi alle parti, essendo sufficiente la mera indicazione nell'avviso dell'esistenza del decreto presidenziale.

[Sez. II, sent. 7-10 febbraio 2017, n. 6312, Pres. Fiandanese, Rel. Pardo.](#)

Giudizio penale - Sentenza deliberata da giudice diverso da quello che aveva proceduto all'istruzione dibattimentale - Mancata opposizione delle parti - Consenso implicito alla lettura degli atti - Nullità sentenza – Insussistenza.

Non sussiste la nullità della sentenza qualora le prove siano valutate da un collegio in composizione diversa da quello davanti al quale le stesse siano state acquisite e le parti presenti non si siano opposte,



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 20 – 15 febbraio 2017

né abbiano esplicitamente richiesto di procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, in quanto, in tal caso, si deve intendere che esse abbiano prestato consenso, sia pure implicitamente, alla lettura degli atti suddetti.

[Sez. V sent. 19 ottobre 2016 – 2 febbraio 2017 n. 4998, Pres. Palla, Rel. Micheli.](#)

Intercettazioni – Contenuto eteroaccusatorio in danno di imputato che non vi ha preso parte – Necessità di riscontri – Esclusione.

Il contenuto di un'intercettazione, anche quando si risolve in una precisa accusa in danno dell'imputato che non vi ha preso parte, indicato come autore di un reato, non è equiparabile alla chiamata in correità e, pertanto, se anch'esso deve essere attentamente interpretato sul piano logico e valutato su quello probatorio, non è però soggetto ai canoni di cui all'art. 192 comma terzo c.p.p.

[Principio consolidato, ribadito da ultimo anche da Cass. III 25 ottobre 2016 – 6 febbraio 2017 n. 5432](#)

[Sez. II, sent. 25 gennaio-9 febbraio 2017, n. 6273, Pres. Diotallevi, Rel. Iasillo.](#)

Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni – Ipotesi di reato per le quali sono previste – Utilizzazione per altri reati che emergono dall'attività di captazione - Condizioni.

Qualora l'intercettazione sia legittimamente autorizzata per uno dei reati di cui all'art. 266 c.p.p., i suoi esiti sono utilizzabili all'interno dello stesso procedimento anche per gli altri reati che emergano dall'attività di captazione, pur se per essi le intercettazioni non sarebbero state consentite, mentre, nel caso in cui si tratti di reati oggetto di un diverso procedimento, l'utilizzazione è subordinata alla sussistenza dei parametri indicati espressamente dall'art. 270 c.p.p.

[Sez. V sent. 2 novembre 2016 – 9 febbraio 2017 n. 6063, Pres. Fumo, Rel. De Gregorio.](#)

Misure cautelari – Computo dei termini della misura – Retrodatazione – Nozione di desumibilità ex art. 297 comma III c.p.p.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 20 – 15 febbraio 2017

In tema di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, la nozione di anteriore desumibilità, dagli atti va individuata non nella mera conoscibilità storica di determinate evenienze fattuali ma nella condizione di conoscenza derivata da un determinato compendio documentale o dichiarativo che consenta al Pubblico Ministero di esprimere un meditato apprezzamento prognostico della concludenza e gravità degli indizi, suscettibile di dar luogo, in presenza di concrete esigenze cautelari, alla richiesta e alla adozione di una nuova misura cautelare

[Sez. IV, sent. 24 gennaio 2017 – 13 febbraio 2017, n. 6660, Pres. Blaiotta, Rel. Piccialli.](#)

Misure cautelari personali – esigenze cautelari – attualità – nozione – distanza temporale dal fatto – rilevanza.

In tema di misure cautelari personali, ai fini delle esigenze cautelari di cui all'art. 274, co. 1, lett. c) c.p.p., il requisito dell'"attualità" sussiste in relazione alla riconosciuta esistenza di potenziali occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati, in ordine alla ricorrenza delle quali è onere del giudice motivare, in particolare sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare. La distanza temporale tra i fatti ed il momento della decisione cautelare comporta, inoltre, non solo un rigoroso obbligo di motivazione in relazione a detta attualità, ma anche in relazione alla scelta della misura, giacché il lungo tempo trascorso dalla commissione del reato depone a favore della mancanza di occasioni prossime favorevoli alla sua reiterazione che non può essere superata da considerazioni astratte e generiche.

[Sez. I sent. 7 dicembre 2016 – 8 febbraio 2017 n. 6010, Pres. Di Tomassi, Rel. Siani.](#)

Notificazioni – Irreperibilità – Efficacia. Nuove ricerche – Modalità.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 20 – 15 febbraio 2017

Ai sensi dell'art. 160 c.p.p. il decreto di irreperibilità emesso dal giudice o dal pubblico ministero per la notificazione del provvedimento che dispone il giudizio cessa di avere efficacia con la pronuncia della sentenza di primo grado, cosicché è necessario a procedere a nuove ricerche ed emettere un nuovo decreto di irreperibilità prima della notifica dell'estratto contumaciale con il rito degli irreperibili.

A tal fine non è però sufficiente effettuare la mera reiterazione del decreto nella nuova fase sulla scorta delle precedenti ricerche, dovendo viceversa procedersi a rinnovazione delle stesse che, a loro volta, dovranno essere eseguite cumulativamente e non alternativamente in tutti i luoghi indicati dall'art. 159 c.p.p., diversamente derivandone la nullità assoluta del decreto di irreperibilità medesimo e delle conseguenti notificazioni

[Sez. II, sent. 11 gennaio-10 febbraio 2017, n. 6320, Pres. Diotallevi, Rel. Pacilli.](#)

Notificazioni nel processo penale - All'imputato - Notificazione all'imputato presso il difensore - A mezzo PEC - Validità.

Laddove la norma consenta la notifica all'imputato mediante consegna al difensore (*ex art. 161, comma 4, c.p.p.*), deve considerarsi valida la notifica a mezzo posta elettronica certificata, trattandosi di uno strumento da cui può evincersi con certezza la ricezione dell'atto da parte del destinatario. La disposizione di cui all'art. 16, comma 4, d.l. n. 179 del 2012, che esclude la possibilità di utilizzare la "pec" per le notificazioni all'imputato, va riferita esclusivamente alle notifiche effettuate alla persona fisica dello stesso e non a quelle eseguite mediante consegna al difensore seppure nel suo interesse.

[Sez. IV, sent. 24 gennaio 2017 – 13 febbraio 2017, n. 6659, Pres. Blaiotta, Rel. Tanga.](#)

Nullità avviso 415 *bis* c.p.p. – restituzione atti al P.M. – contestuale fissazione di nuova udienza dibattimentale – abnormità – ragioni – limitazione iniziativa del P.M.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 20 – 15 febbraio 2017

E' abnorme l'ordinanza con la quale il giudice del dibattimento, nel dichiarare la nullità della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415-bis cod. proc. pen., restituisca gli atti al P.M. provvedendo contestualmente alla fissazione di una nuova udienza dibattimentale. Ciò comporterebbe una illegittima limitazione al potere dello stesso P.M. di liberamente determinarsi sulle scelte da adottare a seguito dell'eventuale espletamento di ulteriori indagini, non potendosi escludere che egli possa avanzare una richiesta d'archiviazione confliggente con la disposta prosecuzione del procedimento.

[Sez. V sent. 6 dicembre 2016 – 9 febbraio 2017 n. 6066, Pres. Fumo, Rel. Scarlini.](#)

Patteggiamento - Accordo tra le parti – Controllo del Giudice – Limiti.

In tema di patteggiamento, qualora le parti proponano e richiedano la sostituzione della pena concordata con la pena sostitutiva della libertà controllata, prevista dall'art. 56 . 689/1981, in applicazione del principio di inscindibilità dell'accordo raggiunto fra le parti il giudice deve vagliare la congruità della pena e l'ammissibilità della sostituzione prospettata dalle parti – rigettando la richiesta qualora non ritenga applicabile la sostituzione – ma non può in alcun modo scindere i termini del patto intervenuto tra le parti, irrogando la pena senza poi sostituire la stessa, nei termini concordati

[Sez. III sent. 21 settembre 2016 – 6 febbraio 2017 n. 5426, Pres. Amoroso, Rel. Rosi.](#)

Prove – Utilizzabilità – Limiti di riferibilità ai diversi imputati – Insussistenza.

Le prove legittimamente acquisite in dibattimento sono legittimamente utilizzabili, in relazione ai vari “thema decidenda”, dai giudici di merito, senza limiti di riferibilità ai diversi soggetti imputati, in quanto le parti presenti o regolarmente citate nel giudizio sono in grado di esercitare un pieno contraddittorio sulle emergenze dibattimentali, procedendo eventualmente al controesame o richiedendo la prova contraria: detto principio trova applicazione in ogni caso in cui si proceda all'istruzione dibattimentale,



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 20 – 15 febbraio 2017

compresa, quindi, l'ipotesi della rinnovazione di essa in appello ai sensi dell'art. 603 c.p.p., a prescindere se sia stata disposta d'ufficio o su richiesta di parte

La Suprema Corte, nel ribadire il principio di cui sopra, ha annullato la decisione resa all'esito di giudizio di Appello nel corso del quale, disposta la rinnovazione istruttoria, non si era consentito ad alcune difese di procedere al controesame del soggetto ascoltato ex art 603 c.p.p.

[Sez. V ord. 1 dicembre 2016 – 13 febbraio 2017 n. 6792, Pres.Fumo, Rel. Fidanzia.](#)

Restituzione nel termine – Notificazione della sentenza contumaciale al difensore di ufficio – Elezione di domicilio precedente - Idoneità a dimostrare l'effettiva conoscenza del procedimento – Insussistenza – Necessità della prova di contatti tra imputato e difensore.

In tema di restituzione nel termine per impugnare ex art. 175 c.p., la notificazione della sentenza contumaciale al difensore di ufficio, presso cui l'imputato abbia in precedenza eletto domicilio in fase preprocessuale, non può ritenersi di per sé idonea a dimostrare l'effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento da parte dell'imputato, essendo invece necessaria la prova positiva che lo stesso difensore sia riuscito a rintracciare il suo assistito e abbia instaurato un effettivo rapporto professionale con lui; la mera regolarità formale della notifica non può essere considerata dimostrativa della conoscenza del giudizio o rivelatrice della volontà del destinatario di non impugnare la sentenza contumaciale o di non opporre il decreto penale di condanna.

[Sez. IV, sent. 20 dicembre 2016 – 13 febbraio 2017, n. 6632, Pres. Romis, Rel. Rinaldi.](#)

Ricorso per cassazione - *Abolitio criminis* – Mancata iscrizione del difensore che ha proposto il ricorso all'albo speciale – sopravvenuta rilevabilità della causa di proscioglimento – sussistenza.

Il ricorrere della causa di inammissibilità del ricorso per non essere il difensore che lo ha sottoscritto iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione, non osta al proscioglimento per non essere il fatto più



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 20 – 15 febbraio 2017

previsto dalla legge come reato, stante l'intervenuta *abolitio criminis* (*Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza del giudice territoriale per intervenuta abolitio criminis dell'art. 116, co. 15 CdS, nonostante il difensore che lo aveva proposto non fosse ancora iscritto all'albo speciale*).

[Sez. V sent. 10 gennaio 2017 – 3 febbraio 2017 n. 5229, Pres. Palla, Rel. Pistorelli.](#)

Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto - Impugnazione proposta da difensore privo di procura speciale – Inammissibilità.

E' inammissibile il ricorso straordinario per la correzione dell'errore di fatto proposto, nell'interesse del condannato, dal difensore non munito di procura speciale, la quale è imprescindibile, trattandosi di impugnazione di carattere straordinario, riservata ex art. 625 bis comma secondo c.p.p. esclusivamente al condannato, con la conseguenza che in tal caso è inapplicabile il disposto di cui all'art. 571 comma terzo c.p.p.

[Sez. V sent. 6 dicembre 2016 – 10 febbraio 2017 n. 6347, Pres. Fumo, Rel. Scarlini.](#)

Sentenza ex art. 131 bis c.p. – Condanna al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile – Esclusione.

L'art. 541 c.p.p. consente la liquidazione delle spese sostenute dalla parte civile nel solo caso in cui sia stata pronunciata la sentenza prevista dall'art. 538 c.p.p. Solo la sentenza di condanna e quindi di accertamento della penale responsabilità dell'imputato legittima la rifusione delle spese sostenute dalla parte civile: la pronuncia del giudice ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen. non rientra nel novero delle sentenze di condanna poiché, anche se accerta il reato, dispone il proscioglimento del medesimo per quella causa di non punibilità; ne consegue che la stessa non può prevedere la rifusione delle spese sostenute dalla parte civile.

[Sez. III sent. 26 ottobre 2016 – 9 febbraio 2017 n. 6053, Pres. Carcano, Rel. Riccardi.](#)



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 20 – 15 febbraio 2017

Sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente – Requisiti – Obblighi del Pubblico Ministero richiedente.

In tema di reati tributari commessi dai legali rappresentanti della persona giuridica, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del profitto può essere disposto sui beni personali degli amministratori solo nell'ipotesi in cui il profitto (o i beni ad esso riconducibili) non siano più nella disponibilità della persona giuridica: il pubblico ministero è quindi legittimato a chiedere al giudice il sequestro preventivo nella forma per "equivalente", invece che in quella diretta, solo all'esito di una valutazione allo stato degli atti in ordine alle risultanze del patrimonio dell'ente che ha tratto vantaggio dalla commissione del reato, non essendo invece necessario il compimento di specifici ed ulteriori accertamenti preliminari per rinvenire il presso o il profitto diretto del reato o per ricercare in forma generalizzata i beni che ne costituiscono la trasformazione, incombando invece, al soggetto destinatario del provvedimento cautelare l'onere di dimostrare la sussistenza dei presupposti per disporre il sequestro in forma diretta

[Sez. III sent. 16 dicembre 2016 – 7 febbraio 2017 n. 5634, Pres. Carcano, Rel. Andreazza.](#)

Sequestro preventivo – Istanza di revoca – Rigetto del PM – Abnormità.

Ai sensi dell'art. 321 comma III c.p.p. se vi è richiesta di revoca del sequestro preventivo da parte dell'interessato "il pubblico ministero, quando ritiene che essa vada anche in parte respinta, la trasmette al giudice, cui presenta richieste specifiche nonché gli elementi sui quali fonda le sue valutazioni": è pertanto abnorme (e, in quanto tale, ricorribile per cassazione) il provvedimento con cui il PM, in luogo di trasmettere al Gip, con le proprie valutazioni negative, la richiesta di revoca di sequestro preventivo, proceda a rigettarla direttamente, trattandosi infatti di provvedimento estraneo alla sua sfera di attribuzioni

F. Esecuzione penale e sorveglianza.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 20 – 15 febbraio 2017

[Sez. III 25 ottobre 2016 – 3 febbraio 2017 n. 5248, Pres. Ramacci, Rel. Riccardi.](#)

Abolitio criminis – Poteri del giudice dell'esecuzione.

In caso di istanza di revoca della sentenza per abolizione del reato ex art. 673 c.p.p. il giudice investito della domanda deve accertare se il reato per il quale è stata pronunciata condanna sia considerato ancora tale dalla legge e, nell'effettuare tale accertamento, ha il potere di fare emergere dal quadro probatorio già acquisito elementi che, irrilevanti al momento della sentenza, siano divenuti determinanti, alla luce del diritto sopravvenuto, per la decisione sull'imputazione contestata

[Sez. I sent. 21 settembre 2016 – 8 febbraio 2017 n. 5981, Pres. Vecchio, Rel. Mazzei.](#)

Affidamento in prova al servizio sociale – risarcimento del danno – requisito non richiesto.

In tema di affidamento in prova al servizio sociale, poiché il giudizio prognostico richiesto dalla legge va essenzialmente ancorato ai risultati dell'osservazione del comportamento del condannato, è viziata in punto di motivazione l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che respinga la richiesta di applicazione della suddetta misura alternativa deducendo l'assenza di segni di ravvedimento unicamente dal mancato risarcimento, anche solo parziale, del danno poiché l'adempimento dell'obbligazione risarcitoria non solo non costituisce requisito per l'ammissione al beneficio ma, neppure, è condizione necessaria per valutarne ex post l'esito positivo

[Sez. I sent. 19 dicembre 2016 – 8 febbraio 2017 n. 6013, Pres. Di Tomassi, Rel. Novik](#)

Cumulo di pene - Istanza di liberazione anticipata e presenza titoli di reato ostativi – Computo della pena espiata.

Nel caso di cumulo materiale di pene concorrenti, deve intendersi scontata per prima quella più gravosa per il reo, con la conseguenza che, ove si debba espiare una pena inflitta anche per un reato ostativo alla fruizione di benefici penitenziari, la pena espiata va imputata innanzi tutto ad esso



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 20 – 15 febbraio 2017

Sez. I sent. 17 novembre 2016 – 6 febbraio 2017 n. 5515, Pres. Di Tomassi, Rel. Minchella

Istanza ex art. 35 ter O.P. – Reclamo proposto in costanza di detenzione da soggetto detenuto successivamente scarcerato per avvenuta espiazione della pena – Autorità competente a decidere .

Nel caso in cui venga presentata un'istanza ex art. 35 ter O.P. e avverso la relativa decisione di rigetto venga presentato – in costanza di detenzione - reclamo dall'interessato, poi scarcerato per avvenuta espiazione della pena, competente a decidere è sempre il Tribunale di Sorveglianza

G. Misure di prevenzione.

Sez. V sent. 6 dicembre 2016 – 9 febbraio 2017 n. 6067, Pres. Fumo, Rel. Scarlini.

Misure patrimoniali – Confisca – Nozione di dedizione ai traffici delittuosi – Status di evasore fiscale.

Per l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale della confisca è necessario individuare le fattispecie delittuose cui sia dedito abitualmente il proposto: in tal senso il mero status di evasore fiscale non è sufficiente, visto che alla sottrazione degli obblighi tributari l'ordinamento fornisce risposte diverse, amministrative e penali, distinguendo tra ipotesi contravvenzionali e delittuose e solo quest'ultime soddisfano i requisiti posti dagli artt. 1 e 4 del codice delle misure di prevenzione

H. Responsabilità da reato degli enti.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 20 – 15 febbraio 2017

5. Novità editoriali

Ercole Aprile, Fabrizio D’Arcangelo: ***LE MISURE CAUTELARI NEL PROCESSO PENALE***
III edizione Giuffrè

Antonio Cavaliere, Carlo Longobardo, Valentina Masarone, Francesco Schiaffo, Antonino Sessa:
POLITICA CRIMINALE E CULTURA GIUSPENALISTICA. SCRITTI IN ONORE DI
SERGIO MOCCIA Edizioni Scientifiche Italiane

Antonio D’Avirro, Marco Giglioli: ***I REATI TRIBUTARI*** III edizione Ipsoa

Antonio Iorio: ***I REATI TRIBUTARI*** Ipsoa

Maria Gaspari, Michele Leonardi: ***LA DETENZIONE DOMICILIARE*** Giappichelli

Guglielmo Gulotta; Ersilia Maria Tuosto: ***IL VOLTO NELL’INVESTIGAZIONE E NEL***
PROCESSO. Nuova fisiognomica forense Giuffrè

Osservatorio Misure Patrimoniali dell’Unione delle Camere Penali (a cura di): ***L’ARCIPELAGO***
DELLE CONFISCHE Spunti per una sistematica delle misure patrimoniali Pacini Giuridica

Paola Rebecchi: ***IL DIFENSORE DI UFFICIO*** Pacini Giuridica



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 20 – 15 febbraio 2017

6. Incontri di studio e convegni.

Convegno: ***VERITA' E SCIENZA NEL DIRITTO E NEL PROCESSO PENALE*** *Categorie, metodi di accertamento e nuove tecnologie* (SSM – Camera Penale di Roma)

Roma, giovedì 16 febbraio 2017 ore 14.30. Aula Magna Suprema Corte di Cassazione

Incontro: ***LE SENTINELLE DEI DIRITTI VIOLATI: AVVOCATI E GIORNALISTI MINACCIATI*** (Camera Penale della Provincia di Alessandria)

Alessandria, giovedì 16 febbraio 2017 ore 19, Associazione Cultura e Sviluppo, P.zza Fabrizio De Andrè 76

Corso ***LE NUOVE TECNOLOGIE COME MEZZO DI PROVA*** I modulo: *Cattatore Trojan di Stato: funzionalità e utilizzo* (Camera Penale di Monza)

Monza, venerdì 17 febbraio 2017 ore 15, Istituto scolastico Leone Dehon “Sala Bella”

Convegno: ***LA CORRUZIONE NEI CONTRATTI E NEGLI APPALTI PUBBLICI: UN APPROCCIO INTEGRATO TRA MODELLI PREVENTIVI E MODELLI REPRESSIVI IN UNA PROSPETTIVA EUROPEA*** (Università degli Studi di Catania)

Catania, venerdì 17 febbraio 2017 ore 15, Dipartimento di Giurisprudenza – Auditorium della Purità, via Santa Maddalena 39



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 20 – 15 febbraio 2017

Convegno: “... *è dalla rabbia, dall’indignazione, che deve nascere la poesia*” – *Enzo Tortora* cit. da “*Lettere a Francesca*” di **Francesca Scopelliti** (Camera Penale di Pisa – Antonio Cristiani)
Pisa, venerdì 17 febbraio 2017 ore 15, Teatro Lux, Piazza Santa Caterina

Seminario: **SE PARLA L’IMPUTATO** (Camera Penale di Padova “Francesco de Castello”)
Padova, venerdì 17 febbraio 2017 ore 17, Palazzo di Giustizia - Sala Conferenze dell’Ordine degli Avvocati

Incontro: **IL CASO TARICCO E IL DIALOGO FRA LE CORTI L’ordinanza 24 / 2017 della Corte Costituzionale** (Università degli Studi di Ferrara)
Ferrara, venerdì 24 febbraio 2017 ore 10, Aula Consiliare del Dipartimento di Giurisprudenza, Corso Ercole I d’Este

Corso **LE NUOVE TECNOLOGIE COME MEZZO DI PROVA** II modulo: **La qualificazione e l’ingresso nel processo penale del Trojan** (Camera Penale di Monza)
Monza, venerdì 24 febbraio 2017 ore 15, Istituto scolastico Leone Dehon “Sala Bella”

Seminario: **LEZIONI DI PARTE SPECIALE Corruzione, Riciclaggio, terrorismo, Criminalità organizzata** (Università degli Studi di Cagliari – Dipartimento di Giurisprudenza)
Cagliari, mercoledì 1 marzo 2017 ore 15.30, giovedì 2 marzo 2017 ore 15.30, venerdì 3 marzo 2017 ore 15, Aula Magna Maria Lai - Università degli Studi di Cagliari

Corso **LE NUOVE TECNOLOGIE COME MEZZO DI PROVA** III modulo: **Il Trojan: tra esigenze di prevenzione e garanzie di riservatezza** (Camera Penale di Monza)
Monza, venerdì 3 marzo 2017 ore 15, Istituto scolastico Leone Dehon “Sala Bella”



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 20 – 15 febbraio 2017

Seminario sul ricorso per cassazione in sede penale – V incontro: ***Il ricorso in materia cautelare. Il ricorso straordinario per errore di fatto o di diritto. La rescissione del giudicato*** (Camera Penale di Milano Gian Domenico Pisapia)

Milano, mercoledì 15 marzo 2017 ore 16, Sede UCPI, via Lentasio 7

Congresso: ***LA “MATERIA PENALE” TRA DIRITTO NAZIONALE ED EUROPEO***
(Association Internationale de Droit Penal – Camera Penale di Modena)

Modena, giovedì 30 marzo – 1 aprile 2017, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia -
Dipartimento di Giurisprudenza, via San Geminiano 3